

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3640}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 1989 (Stampato n. 1218)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BOGGIO, MEZZAPESA, CAPPELLI, AZZARÀ, NOCCHI,
AGNELLI ARDUINO, SPITELLA**

Normalizzazione dell'intonazione di base
degli strumenti musicali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 febbraio 1989*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota La_3 , la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

ART. 2.

1. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La_3 di cui all'articolo 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.

ART. 3.

1. Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. È ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

ART. 4.

1. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

ART. 5.

1. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 6.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

ART. 7.

1. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.